

COPIA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 32 del 20.11.2023

OGGETTO: “Revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi art. 20 D.Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017”.

L’anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di novembre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME		Presente	Assente
1 – GATTI MASSIMO	Sindaco	x	
2 – BERTOLI STEFANO	Consigliere	x	
3 – CRESPI ROBERTA	“	x	
4 – CRIPPA MAURIZIO	“	x (*)	
5 – GIANOTTI BRUNO	“	x	
6 – FERRARIS STEFANO	“		x
7 - VIETTI MICHELA	“		x
8 - PIANTA GIULIANA	“		x
9 – CUCCIOLA OMAR	“	x	
10 – COTTURA ENRICO	“		x
11 – GIANOTTI CARLOTTA	“	x	
Totale		7	4

Presiede il Sindaco Sig. Gatti Massimo il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Mornico Dr. Patrizio con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

(*) in videoconferenza

Deliberazione C.C. N. 32 del 20.11.2023

Revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi art. 20 D.Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiorea quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative edispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed, in particolare:

- l'articolo 4 secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società e prescrive che in tali limiti possono, altresì, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
 - c) programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - d) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - e) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - f) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'articolo 20, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della

quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

Premesso che:

- i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del citato TUSP;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Premesso inoltre che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie, e che tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26 settembre 2017 con deliberazione n. 21;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, art.1, della legge 190/2014);

Dato atto che l'ente al 31.12.2022 risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. - % quota di partecipazione 0,0004;
- ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI scarl - % quota di partecipazione 0,06 a seguito della fusione per unione tra ATL Biella Valsesia Vercelli scarl e ATL della Provincia di Novara scarl ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. avvenuta con Assemblea straordinaria dei soci il 14/11/2022 e disposta con atto notarile rep. 50160/18275 del 28/12/2022;
- MONTEROSA 2000 S.P.A. - % quota di partecipazione 0,0883;

Dato atto che la quota di partecipazione precedente alla società ATL Biella Valsesia Vercelli (attiva sino al 29.12.2022) era di n. 1 quota di €. 388,00 pari allo 0,11 % del capitale sociale e che a seguito della citata fusione per unione la quota di partecipazione alla società ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI scarl (attiva dal 30.12.2022) è ora di n. 1 quota di €. 159,00 pari allo 0,06 del capitale sociale;

Dato atto che applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2023 (Rilevazione al 31/12/22)** allegato alla presente (**Allegato A**), Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Udito il Sindaco che relaziona in merito alle società nelle quali il Comune detiene delle partecipazioni;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) da parte del Segretario Comunale.

 Dr. Patrizio Mornico

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

 Daniela Toietti

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di prendere atto che alla data del 31/12/2022 la società ATL Biella Valsesia Vercelli scarl non era più attiva e con atto notarile del 28/12/2022 è avvenuta una fusione per unione con ATL della Provincia di Novara scarl dando origine alla nuova "ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl", attiva dal 30.12.2022;
3. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2023 (Rilevazione al 31/12/22)** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**AllegatoA**);
4. di PRENDERE ATTO che, a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni, sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni nelle società:
 - CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.,
 - ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI scarl,
 - MONTEROSA 2000 S.p.A.per le motivazioni illustrate nell'allegato "A" senza alcun intervento di razionalizzazione;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte ;
6. di comunicare gli esiti della rilevazione attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza;

Visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

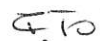
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

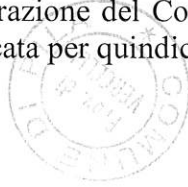
Il Presidente
 Massimo Gatti

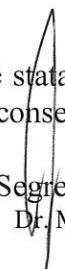
Il Segretario Comunale
 Patrizio Mornico

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 04/03/24 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/03/24 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 04/03/2024




Il Segretario dell'Ente
Dr. Mornico Patrizio

Dichiarazione di esecutività

Divenuta esecutiva in data 20.11.2023

☒ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Pila, 04/03/2024




Il Segretario dell'Ente
Dr. Patrizio Mornico

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 04/03/2024


Il Segretario dell'Ente

